

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 34/03/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ha per oggetto cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l'anno 2003, nei confronti di Gl. En.

Premesso che il ricorrente è cittadino italiano residente in Svizzera (Lugano) ed iscritto all'A.I.R.E del Comune di Milano dal 12/11/96, e che la cartella reca all'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 322.176,86 (per imposte, interessi, sanzioni ed accessori) a seguito di avviso di accertamento e di atto di contestazione asseritamente notificati il 9/12/09, a sostegno della richiesta di annullamento dell'atto si assume che la cartella oggetto del ricorso è nulla in quanto i due atti che ne costituiscono il presupposto non sono stati mai notificati al contribuente, e la richiesta rivolta all'ufficio per ottenere copia di tali atti è rimasta priva di risposta.

L'ufficio si è tempestivamente costituito in giudizio replicando che l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione che costituiscono il presupposto della cartella oggetto del presente ricorso sono stati notificati al contribuente il 27/11/09, come dimostrato dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate internazionali A/R spedite al fine di notificare gli atti in questione (copia di tali documenti è allegata alle controdeduzioni); procedura da ritenersi legittima attesa l'iscrizione all'A.I.R.E. del contribuente residente all'estero. A questo proposito osserva l'ufficio che prima della novella apportata all'art. 60 D.P.R. 600/73 dal D.L. 40/10 non vi erano disposizioni concernenti le modalità di notifica nei confronti dei contribuenti non residenti, e che con la modifica di quella disciplina la modalità "semplificata" di notifica con invio postale presso l'indirizzo AIRE è stata estesa ad ogni tipologia di atto istruttorio o di accertamento, con le medesime garanzie di effettività (nell'attuale formulazione del citato art 60, c.4 e 5s1 prevede che la notifica possa avvenire mediante spedizione lettera raccomandata A/R alla residenza estera, rilevata mediante consultazione dell'A.I.R.E.).

La raccomandata inviata dall'ufficio è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale senza essere ritirato dal destinatario: pertanto la notifica deve ritenersi perfezionata e gli atti divenuti definitivi a seguito della mancata impugnazione.

Con successiva memoria integrativa del ricorrente ha ribadito le proprie doglianze osservando che le notifiche nella forma attestata dai documenti prodotti per l'ufficio devono ritenersi inesistenti in quanto eseguite in violazione di quanto previsto dall'art 60 cit. nella formulazione vigente all'epoca della spedizione delle raccomandate, che prevedeva il richiamo alla procedura delineata negli artt. 137 segg. c.p.c., con alcune modifiche che non contemplano la possibilità di notifica dell'accertamento nei confronti dei residenti all'estero mediante spedizione diretta di raccomandata A/R.: possibilità introdotta solo con la novella legislativa entrata in vigore il 26/3/10.

Inoltre, la notifica mediante spedizione diretta di raccomandata non è consentita nel caso di specie secondo quanto stabilito dall'art. 14 L. 90/82, che elenca le procedure utilizzabili in caso di notifica a mezzo del servizio postale, concede la possibilità agli uffici finanziari di notificare direttamente a mezzo posta solo in alcuni casi specifici, ed espressamente escluse quello di cui all'art. 60 cit.

Il ricorso è fondato.

Alla data del 27/11/09 l'art. 60 DP R. 600/73 non era stato ancora modificato nel senso di rendere valida la notificazione ai contribuenti non residenti mediante spedizione di lettera raccomandata A/R all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'A.I.R.E.

Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo la procedura stabilita dagli artt. 137 segg. c.p.c. (e specificamente ai sensi dell'art. 142 c.p.c.).

Conseguentemente l'accertamento non può dirsi divenuto definitivo per mancata impugnazione, e la cartella oggetto del presente ricorso deve essere annullata per carenza del suo presupposto.

Alla luce della successiva novella legislativa in materia di notifica degli atti ai contribuenti residenti all'estero, possono ritenersi sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Sulla base di queste premesse e considerazioni, la Commissione

P.Q.M.

accoglie il ricorso;

dispone

la compensazione delle spese di giudizio.